



**PARERE MOTIVATO**

**n. 179 del 23 settembre 2014**

(odg 2 del 23 settembre 2014)

**OGGETTO: Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano (VI)**

Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale.

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS  
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, individuata con DGR 23/2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- DATO ATTO** che:
- I Comuni di Barbarano Vicentino con DGC n. 192 del 17/12/2009 e il Comune di Mossano con DGC n. 54 del 10/12/2009 hanno approvato il "Documento Preliminare e lo schema di accordo di pianificazione", ai sensi dell'art. 15 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale.
  - In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T.I., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale, mediante incontri di lavoro e pubbliche assemblee.
  - I Comuni hanno espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale Intercomunale ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto



degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione.

- Con DCC n.17 del 10.06.13 il Comune di Barbarano Vicentino e con DCC n.16 del 12.06.13 il Comune di Mossano hanno adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dalla LR n. 11 del 23.04.04.
- Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio dei Comuni, nel Burv n. 56 del 05.07.13., nel sito Web e pubblicato nei quotidiani il Giornale di Vicenza” e ne “il mattino di Padova” del 23.06.13;
- Come emerge dalla Dichiarazione prot. nota n. 976 dell'11.02.13 del responsabile del procedimento comunale sono pervenute n.18 osservazioni di cui 2 con attinenze ambientali;

**DATO ATTO** che:

- La Commissione Regionale VAS, con parere n. 73 del 27.10.2009, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale Preliminare allegato al Documento preliminare per la redazione del Piano di Assetto Territoriale Intercomunale.

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dall'Autorità procedente con le note:

- prot. n. 4031 del 21.06.13, acquisita al prot. reg. n. 269187 del 25.06.13
- email del 08.07.13, acquisita al Prot. reg. n. 293639 del 09.07.13
- prot. n. 398 del 20.01.14 assunta al prot. reg. al n.27363 del 21.01.14
- prot. n. 399 del 20.01.14 assunta al prot. reg. al n.27368 del 21.01.14
- prot. n. 400 del 20.01.14 assunta al prot. reg. al n.27379 del 21.01.14
- prot n. 5760 del 09.09.13
- prot. n. 1279 del 24.02.14, assunta al prot. reg. al n. 81668 del 25.02.14
- prot. n. 5465 del 18.08.14, assunta al prot. reg. al n.353037 del 21.08.14
- PEC del 22.09.14 assunta al prot. reg. al n. 397344 del 23.09.14

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica n. 148/2014 del 26.05.2014 con la quale il Servizio Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni,

- esaminato lo studio per la valutazione trasmesso dal Comune di Barbarano Vicentino con nota n. 976 del 11/02/2014 (prot. reg. n. 65748 del 13/02/2014) ad integrazione della documentazione precedentemente trasmessa con nota n. 4031 del 21/06/2013 ed acquisita dalla scrivente con n. 269187 del 25/06/2013;
- verificato e considerato che i Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano si trovano all'interno della regione biogeografica continentale e che sono interessati dalla presenza del sito della rete Natura 2000 SIC IT3220037 Colli Berici;
- preso atto della dichiarazione del dott. Cristiano Mastella e del dott. Alessandro Rigoni , i quali dichiarano che *“con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”*,

segnala che le informazioni fornite per l'elaborato in esame non rispettano completamente le indicazioni riportate nell'Allegato A alla DGR 3173/2006 e che i giudizi espressi nello studio sulla significatività delle incidenze, seppur ragionevolmente condivisibili, derivano da metodi soggettivi di previsione che richiedono, in via precauzionale, l'inserimento delle prescrizioni sotto indicate e propone, pertanto, all'Autorità competente per l'approvazione degli interventi in argomento un esito favorevole (con prescrizioni) della Valutazione di Incidenza riguardante il Piano di



Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Mossano e Barbarano Vicentino, con le prescrizioni di seguito riportate.

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica n. 2 del 23 settembre 2014 esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data 23 settembre 2014, predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV e dal Servizio Pianificazione Ambientale della suddetta struttura, dalla quale emerge che:

- Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs 152/2006, con le precisazioni di seguito riportate.
- In sede istruttoria è stato richiesto di integrare il quadro conoscitivo ambientale con dati più aggiornati relativi alle diverse componenti ambientali (in particolare componenti *Aria*, *Clima*, *Acqua* e dati demografici) e ai seguenti argomenti:
  - percentuale di copertura della rete acquedottistica e fognaria;
  - percentuale di popolazione esposta a campi elettromagnetici (con riferimento alle diverse soglie previste dalla normativa vigente in materia);
  - criticità idrogeologiche presenti sul territorio;
  - presenza di siti inquinati, cave, discariche;
  - fonti di inquinamento acustico;

Con nota prot. n. 976 del 11.02.2014 il Comune di Barbarano Vicentino ha fornito alcuni approfondimenti sui seguenti argomenti:

- qualità dell'aria;
- aspetti più rilevanti dei mutamenti climatici in atto;
- qualità delle acque superficiali e sotterranee;
- radiazioni non ionizzanti;
- criticità idrogeologiche;
- cave, discariche, siti inquinati;
- fonti di inquinamento acustico;

Attese le criticità evidenziate nel Rapporto Ambientale relative alla concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee, dovranno essere individuate idonee prescrizioni finalizzate ad attenuare le criticità evidenziate, in sintonia con quanto previsto dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto approvato con DGR n. 1150 del 26.07.2011.

Atteso inoltre il livello di riferimento di radon nei comuni del PATI, le Norme Tecniche del Piano dovranno essere integrate, in ordine al principio della precauzione, con appropriate disposizioni per gli insediamenti residenziali (DGR 79/2002).

- Il Rapporto Ambientale conferma i criteri assunti dal PATI, che contiene alcuni obiettivi tra i quali:
  - tutela delle Risorse Naturalistiche e Ambientali e dell'integrità del Paesaggio Naturale;
  - difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali, in particolare quelle legate alla rete idraulica e alle sue difese;
  - salvaguardare gli aspetti storico-culturali del territorio rurale e le attività tradizionali, e attuare le politiche di sviluppo delle attività agricole qualificanti e sostenibili;
  - individuazione degli ambiti agronomicamente qualificati per consistenza, specialità delle produzioni ed eventuale denominazione d'origine controllata o protetta;
  - salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio;
  - conservazione o la ricostituzione del paesaggio agrario e del relativo patrimonio di



- biodiversità, compatibilmente con la produzione agricola;
  - salvaguardia o ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici;
  - valorizzazione delle colture tipiche della tradizione rurale - collinare quali in particolare quelle relative a viti e olivo;
  - riqualificazione e rivitalizzazione dei centri storici;
  - individuazione di possibili espansioni residenziali prevalentemente intorno ai centri abitati del capoluogo e delle frazioni;
  - migliorare la funzionalità complessiva degli ambiti specializzati per attività produttive, commerciali e direzionali, garantendo una corretta dotazione di aree per servizi, opere ed infrastrutture;
  - promuovere l'insediamento di attività eco-compatibili certificate EMAS, incentivando l'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili naturali al fine di ottimizzare il risparmio energetico;
  - incentivare, nel centro abitato, il recupero delle attività commerciali e artigianali dismesse e/o abbandonate compatibili con la residenza; incentivare il trasferimento di quelle non compatibili;
  - incentivare l'edilizia pubblica;
  - Sostenere e promuovere l'evoluzione delle attività turistiche in essere e prevedere un contenuto sviluppo che si presenti in tutto come sostenibile e durevole;
  - garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti ed assicurare un'adeguata dotazione di aree per servizi;
  - miglioramento dell'accessibilità e messa in sicurezza della viabilità presente soprattutto nei punti di maggior conflitto e incidentalità.
- Il Rapporto Ambientale dà atto della verifica di coerenza del PATI con la pianificazione sovraordinata e, in particolare, con:
- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente;
  - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento adottato con DGR n. 372 del 17.02.2009;
  - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Vicenza;
  - Piano d'Area Monti Berici;
  - Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Brenta-Bacchiglione;

Tuttavia, per quanto riguarda l'individuazione delle linee preferenziali di sviluppo produttivo, commerciale direzionale, considerate le direttive di cui al comma 3 dell'art. 71 delle Norme del PTCP *"DIRETTIVE: Nelle aree produttive non ampliabili "consolidate" ciascun Comune può prevedere ampliamenti nel limite del 5% della superficie territoriale dell'area interessata vigente alla data di adozione del presente piano, purché tali previsioni siano rivolte a soddisfare esigenze di potenziamento e adeguamento delle aziende già insediate nella zona. L'ampliamento è subordinato alla previsione di misure di compensazione degli impatti ambientale, paesaggistico, visivo ed acustico."*, si ritiene opportuno che prima dell'approvazione sia verificata, d'intesa con la Provincia di Vicenza, la coerenza delle trasformazioni assentite in detti ambiti di potenziale sviluppo con il PTCP di Vicenza.

Si evince inoltre dal Rapporto Ambientale che il PATI, rispetto al PTCP e all'*Atlante regionale dei centri storici*, non ha effettuato la perimetrazione del centro storico in località Ponte di Barbarano.

Il Valutatore ha evidenziato che tale perimetrazione non è stata indicata in quanto il PATI conferma e recepisce il PRG vigente e non vi sono i presupposti e le caratteristiche necessarie.



Non emergendo una più precisa valutazione rispetto alla mancata individuazione del centro storico si ritiene che tale aspetto debba essere verificato d'intesa con la Provincia di Vicenza prima dell'approvazione del Piano.

- Si evidenzia inoltre che alcuni ambiti a edificazione diffusa sono rappresentati all'interno di contesti figurativi delle ville venete e che nell'ATO P3 "Area produttiva di Ponte di Mossano" è individuato uno sviluppo insediativo produttivo di 12.135 mq (indicato dal PTCP quale "Area produttiva ampliabile"), che potrà essere previsto a seguito della modifica e riduzione del contesto figurativo n. 3 come specificato all'art. 15.3, ultimo comma delle prescrizioni e vincoli delle NT del PATI.

Dalla lettura del citato articolo emerge come in coerenza con il PTCP approvato *"Il PAT può meglio precisare i perimetri e derogare alle prescrizioni relative ai contesti figurativi previa adeguata motivazione e predisposizione di studi specifici senza che ciò costituisca variante al PTCP. Sono comunque fatte salve le previsioni dei PAT adottati prima dell'adozione del PTCP"*;

Si evince inoltre che dallo studio specifico redatto sui contesti figurativi di Mossano e del relativo Parere provinciale per sottoscrizione elaborati al fine dell'adozione del PATI – (V.T.P. prot. n. 17784, argomento n. 4 del 08.03.2013) sono state concordate con la Provincia alcune modifiche alle Norme Tecniche che prevedono l'inserimento di misure di mitigazione paesaggistica degli interventi previsti negli ambiti a "edificazione diffusa" individuati all'interno dei contesti figurativi delle Ville Venete, nonché delle seguenti azioni strategiche:

- *"Nuova area a sport all'aria aperta di Ponte di Mossano (n. 10)";*
- *"Direttrice di sviluppo insediativo residenziale verso sud del consolidato residenziale" di Ponte di Mossano in considerazione della prossimità al contesto figurativo di Villa Bertoli, Carampin;*
- *"Area a servizi ed attrezzature, luoghi di interesse rilevante di progetto n. 9 – Valorizzazione a funzioni sport all'aria aperta dell'area di Villa Montruglio";*
- *"prevedere anche la funzione commerciale per zona artigianale e industriale sita tra la Riviera Berica a l'ex tracciato ferroviario Grisignano – Ostiglia e riconvertire la zona adiacente, attualmente rurale, a funzione commerciale fino alla S.P. 14 Mossano anche mediante la dismissione, bonifica e trasferimento dell'esistente stalla in area più idonea";*
- *"possibile espansione produttiva verso ovest del consolidato esistente, in ATO P3";*
- *"progetto di ampliamento del fabbricato produttivo esistente della ditta Erreplast di Ponte di Mossano oggetto della procedura di Sportello Unico in itinere".*
- Relativamente all'individuazione degli ambiti a "edificazione diffusa" l'art. 19.2 delle NT prevede che *"[...] sarà compito del PI provvedere alla corretta definizione del limite urbano dell'edificato, in relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, nel rispetto degli obiettivi generali sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PAT, della definizione delle previsioni urbanistiche, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica"*.

Considerate, tuttavia, le potenzialità edificatorie previste in detti ambiti e considerato che alcuni ambiti sono individuati in corrispondenza di:

- *"contesti figurativi di ville Venete",*
- *"Icane di Paesaggio e "aree di rilevante interesse paesistico" (PAMOB),*
- *"isola ad elevata naturalità (stepping stone)",*
- *"zone di attenzione idraulica" e "zone di attenzione geologica" (PAI)*
- *vincoli paesaggistico e monumentale (D.Lgs 42/2004),*
- *vincolo idrogeologico forestale,"*



si ritiene che in sede di redazione del Piano degli Interventi gli ambiti a edificazione diffusa e le potenzialità edificatorie in essi previste debbano essere attentamente verificati con i vincoli e le tutele individuati dal PATI, nonché tenendo conto del principio di ridurre il consumo di suolo naturale/seminaturale, degli effetti sul paesaggio e delle fragilità del territorio (vedi elaborato 3 “Carta delle Fragilità”).

- Il Rapporto Ambientale individua tre scenari alternativi dei quali si riporta di seguito una descrizione sintetica.
  - Scenario “Zero”, secondo il quale il territorio rimane per tutto l’arco temporale considerato nel regime e secondo le previsioni del PRG vigente;
  - Scenario n. 1, che corrisponde allo scenario assunto dal PATI;
  - Scenario n. 2, che differisce dal precedente per diversi aspetti e particolarità effettivamente considerati nel corso della redazione e poi superati ed abbandonati nel corso delle procedure di consultazione pre-adozione.

Il valutatore evidenzia altresì che lo scenario 2, pur impostato cautelativamente quanto a sviluppo fisico, demografico ed insediativo e molto rispettoso dei valori ambientali e paesaggistici, non può considerarsi allineato alla pianificazione sovraordinata solo recentemente sopravvenuta, che ha cambiato gli orizzonti di riferimento.

Dalla verifica di compatibilità dello scenario 2 con il PTCP di Vicenza contenuta nel Rapporto Ambientale emergono numerose incoerenze e risulta che lo scenario 2 non può essere considerato adeguato al PTCP approvato.

Ciò posto, si fa presente che lo scenario 2 non può essere considerato un’alternativa né credibile né ragionevole in quanto non fondato su obiettivi di sostenibilità ambientale sociale ed economica coerenti con la pianificazione sovraordinata.

Lo scenario 2 si configura, piuttosto, come una versione del Piano, antecedente al Piano adottato, superata in fase di redazione e a seguito dell’adeguamento del PATI medesimo alla pianificazione sovraordinata.

Tuttavia, considerata la natura del territorio, la presenza di numerosi vincoli (paesaggistico, idrogeologico-forestale, Rete Natura 2000 etc.) e di fragilità ambientali (aree idonee a condizione che interessano gran parte del territorio Intercomunale), si evidenzia che una ragionevole alternativa allo scenario di piano risulta di difficile individuazione.

Tutto ciò considerato si ritiene che prima dell’approvazione del PATI il Rapporto Ambientale debba essere aggiornato stralciando il riferimento allo scenario 2.

- Relativamente alla valutazione dell’opzione zero, a seguito delle integrazioni richieste dalla Sezione Coordinamento con note prot. n. 333868 del 06.08.2013 e prot. n. 200199 del 08.05.2014, il Comune di Barbarano Vicentino ha fornito con PEC acquisita al prot. reg. n. 215257 del 19.05.2014 un’integrazione alla “Tabella comparativa di sostenibilità PATI Barbarano Vicentino Mossano” che prevede contiene la valutazione dello scenario zero.

Da tale valutazione emerge come lo scenario di piano risulti maggiormente sostenibile sotto il profilo ambientale e socio economico rispetto all’opzione zero.

- Il PATI è stato dimensionato per il decennio 2011–2020, su uno sviluppo demografico che prevede un incremento di 220 famiglie a cui corrisponde un volume pari a m<sup>3</sup> 106.175,70, per il Comune di Barbarano Vicentino, e di 139 famiglie a cui corrisponde un volume di m<sup>3</sup> 111.961,89, per il Comune di Mossano.

Il fabbisogno di nuovi spazi per attività produttive è di 201.975 m<sup>2</sup> per Barbarano Vicentino e di 12.135 m<sup>2</sup> per Mossano.

Per le attività commerciali/direzionali il PATI prevede un volume di 21.235,14 m<sup>3</sup> (6.635,98 m<sup>2</sup> di Superficie lorda di pavimento) per Barano Vicentino e 22.392,38 m<sup>3</sup> (6.997,62 m<sup>2</sup> di Superficie lorda di pavimento) per Mossano.



Il fabbisogno complessivo di edilizia residenziale integrata (abitativo, commerciale, direzionale connesso alla residenza) è quindi pari a m<sup>3</sup> 127.410,83 per Barbarano Vicentino e a m<sup>3</sup> 134.354,27 per Mossano.

- Per quanto riguarda gli ambiti per la localizzazione di nuove grandi strutture di vendita e parchi commerciali di cui al Par.19.4.1 delle NT, non individuati dal PATI e per i quali non sono stati adeguatamente valutati gli effetti sull'ambiente, si ritiene opportuno che detti ambiti siano sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 verificandone la coerenza con la LR n. 50/2012 e con il regolamento regionale 21 giugno 2013, n.1 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale."

In tema di trasformazioni commerciali, con riferimento alle azioni descritte nel Rapporto Ambientale:

- *"prevedere anche la funzione commerciale per zona artigianale e industriale sita tra la Riviera Berica a l'ex tracciato ferroviario Grisignano – Ostiglia e riconvertire la zona adiacente, attualmente rurale, a funzione commerciale fino alla S.P. 14 Mossano anche mediante la dismissione, bonifica e trasferimento dell'esistente stalla in area più idonea";*
- *"prevedere per le attività artigianali presenti in capoluogo, la possibilità anche dell'attività commerciale",*

si ritiene altresì opportuno verificare la coerenza delle suddette trasformazioni con la LR n. 50/2012 e con il regolamento regionale 21 giugno 2013, n.1 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale."

Per quanto riguarda l'ambito di trasformazione sito tra la Riviera Berica a l'ex tracciato ferroviario Grisignano – Ostiglia si ritiene opportuno verificare la coerenza dell'azione con quanto rappresentato sull'elaborato 4 "Carta delle Trasformabilità" e con quanto previsto dalle Norme Tecniche del PATI nonché dal PTCP di Vicenza.

- In sede istruttoria è stata richiesta l'integrazione del Piano di monitoraggio contenuto nel Rapporto Ambientale con l'individuazione dell'Ente preposto alla fornitura del dato. Si ritiene pertanto che il Piano di monitoraggio contenuto nelle Norme di Attuazione debba essere integrato con le integrazioni acquisite.
- In sede istruttoria è stato inoltre richiesto di chiarire come sia stata considerata la presenza delle aree individuate quali "concessioni minerarie" sull'elaborato 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" nella valutazione degli ambiti di trasformazione individuati sull'elaborato 4 "Carta delle Trasformabilità":
  - linee preferenziali di sviluppo (residenziali e produttivo) e aree programmate del PRG vigente per l'ambito a sud di Ponte di Mossano nelle località Ponte di Barbarano e Ponte di Mossano;
  - linee preferenziali di sviluppo (produttivo), aree programmate del PRG vigente per l'ambito a sud del capoluogo di Barbarano Vicentino in località Ponte di Barbarano e ATO P2 Zincol;

Relativamente alle aree di concessione mineraria, come esplicitato anche nella *valutazione urbanistica* relativa all'osservazione n. 8.1 delle Controdeduzioni al PATI adottato il valutatore ha evidenziato che si tratta della *"ricognizione delle concessioni in essere di acqua termale deliberate dalle Regione con specifica DGV e di cui alla Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 (BUR n. 58/1989) - Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"*.

Si ritiene, comunque, che debbano essere individuate opportune misure di mitigazione e tutela delle acque sotterranee per l'attuazione degli interventi previsti negli ambiti in parola e con particolare riferimento alle acque termominerali.

- Per quanto riguarda la valutazione degli ambiti di riqualificazione e/o riconversione si evidenzia che dagli elaborati di Piano e dal Rapporto Ambientale, come integrato in sede istruttoria, non emerge una descrizione esaustiva degli interventi previsti, né una



valutazione compiuta dei possibili effetti sull'ambiente e sul paesaggio e delle rispettive misure di mitigazione.

Per alcuni ambiti il PATI rinvia infatti al PI la scelta degli strumenti attuativi, le modalità di trasformazione urbanistica, le tipologie edilizie e la volumetria massima consentita, la disciplina delle destinazioni d'uso e la possibilità di operare con programmi complessi, nonché la valutazione dell'opportunità di adottare misure atte alla promozione dell'edilizia sostenibile alla mitigazione del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico.

Per altri ambiti il PATI prefigura delle trasformazioni, indicandone anche le possibili funzioni, tra le quali quella turistico-ricettiva, senza meglio precisare gli interventi consentiti e i potenziali effetti sull'ambiente.

Si evidenzia, in particolare, per l'ambito n. 1 di *“riqualificazione e riconversione di area lungo via Matteotti di Barbarano vicentino a residenziale, turistico – ricettiva”* che la scheda di valutazione (azione n. 24) evidenzia che *“la presenza di acque minerali soggiacenti e la vicinanza del Bagno di Barbarano impongono per questo insediamento specifiche condizioni tecniche a tutela dell'acquifero per portata, qualità e purezza dell'acqua di carattere cautelativo, ad evitare eventuali effetti su questa particolare risorsa primaria”*; la scheda evidenzia altresì che l'ambito ricade in *zona di compatibilità geologica G – idonea a condizione per scadenti proprietà geologiche* e che l'inserimento paesaggistico di questa trasformazione richiede molta attenzione, sensibilità progettuale e un buon coordinamento con le azioni di Piano contermini e con quelle sovraordinate.

Tutto ciò considerato si ritiene che le *“azioni di riqualificazione e/o riconversione”* debbano essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06.

- Per l'ambito F3 *“Nuova area a verde e parcheggio in capoluogo”* emerge dalla scheda di valutazione (azione n. 76) che si possono escludere effetti negativi sulle acque sotterranee con opportune cautele nel posizionamento e nella realizzazione del parcheggio. Tuttavia, considerata la presenza della concessione mineraria (LR 40/89) e atteso che le misure di cautela non vengono meglio precisate dal valutatore, si ritiene che in sede di Piano degli Interventi debbano essere individuate opportune indicazioni per la realizzazione del parcheggio a tutela delle acque sotterranee con particolare riferimento alle acque termominerali.

Considerata inoltre la presenza del vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 e dell'«*area di rilevante interesse paesistico (PAMOB) – Quadro del Palazzetto di Barbarano*», si ritiene che debbano essere altresì individuate opportune indicazioni per l'inserimento paesaggistico.

- Relativamente alle linee preferenziale di sviluppo individuate a sud-est del capoluogo di Barbarano Vicentino, considerato il particolare contesto di pregio paesaggistico e la morfologia del territorio (in prossimità di Icone del Paesaggio *“Roccole di Barbarano”* e di Aree di rilevante interesse paesistico – ambientale *“Quadro del Palazzetto di Barbarano”* e *“Quadro di Villaga”* del PAMOB) e considerata la prossimità dell'ambito individuato quale azione n. 37 all'ambito di Concessione mineraria (LR 40/89), si evidenzia che dal Rapporto non emerge una valutazione esaustiva degli effetti ambientali e che non sono individuate direttive e/o prescrizioni per la mitigazione dei potenziali effetti sul paesaggio sulle acque sotterranee. Si ritiene pertanto che gli ambiti in parola debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06.
- Analogamente l'ambito individuato con la linea preferenziale di sviluppo sull'elaborato 4 *“Carta delle Trasformabilità”* nell'ATO R2 *“Ponte di Barbarano, a nord di via Cagliari”*, considerata la vicinanza all'icona del paesaggio 6 *“Monticello”* e che il Rapporto Ambientale, pur evidenziando che l'espansione residenziale va correttamente studiata in relazione al contesto del territorio aperto contermini, non individua direttive e/o





prescrizioni per il corretto inserimento progettuale nel contesto paesaggistico di fabbricati e sistemazioni esterne.

Non potendo pertanto escludere effetti significativi sul paesaggio si ritiene che l'ambito debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06.

- Per la linea preferenziale di sviluppo insediativo individuata a nord di Mossano (azione n.43), considerato che non emerge una valutazione esaustiva dei possibili effetti sull'ambiente né vengono individuate in maniera esplicita le relative misure di mitigazione e compensazione, si ritiene che l'ambito debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06.
- In merito alle linee preferenziali di sviluppo individuate nell'ATO R4 "Ponte di Mossano" (azioni nn. 44 e 45) si evince dalle schede di valutazione acquisite in sede istruttoria che per la viabilità dell'area in esame risulta rilevante la bretella di collegamento tra via Monticello di Ponte di Barbarano e la località Fossarosa di Mossano. Tuttavia si evidenzia che tale infrastruttura non risulta direttamente connessa alla viabilità delle aree in parola. Si ritiene pertanto che in sede di redazione del Piano degli Interventi debba essere verificata la compatibilità delle trasformazioni previste con la viabilità esistente.
- Relativamente alle osservazioni con nota prot. n. 976 del 11.02.2014 il responsabile del procedimento ha dichiarato che sono pervenute complessivamente n. 18 osservazioni, una delle quali riferita al rapporto Ambientale (distinta in n. 3.2 e 3.3) e una avente attinenza con questioni ambientali (n. 1.3). Prendendo atto di queste ultime si evidenzia l'opportunità di sottoporre l'ambito di cui all'osservazione n. 1.3 acquisita al prot. n. 4415 del 06.07.2013 del Comune di Barbarano Vicentino a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.
- Al par. 22.2.1 – *Disposizioni generali* dell'art. 22 – *Il territorio Agricolo* le Norme tecniche individuano alcune disposizioni per l'edificabilità in territorio agricolo tra le quali la seguente:  
*"Possono andare in deroga alle disposizioni di cui ai punti successivi, in particolare alle disposizioni sui caratteri tipologici e alle disposizioni specifiche date per gli ATO, tutti quegli interventi edilizi di nuova costruzione o relativi al patrimonio edilizio esistente orientati all'edilizia sostenibile, e in genere quelli che prevedano soluzioni tipologiche e tecnologiche finalizzate al risparmio energetico e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, che potranno essere meglio precisate in sede di P.I."*  
Si ritiene tuttavia che, al fine di tutelare il consumo di suolo e il paesaggio agricolo tale disposizione debba essere stralciata.
- In conclusione, tenuto conto degli approfondimenti acquisiti in sede istruttoria e delle sopra riportate considerazioni e valutazioni e dei necessari approfondimenti e verifiche previste per la fase attuativa, si ritiene che i Piani degli interventi di ciascun Comune debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06.

**RITENUTO** che con l'osservanza di tutte le prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali, consultate in sede di redazione del PATI e del parere prot. n. 12397 del 18.02.2014 della Provincia di Vicenza, nonché con opportuni approfondimenti valutativi in sede di redazione dei Piani Urbanistici Attuativi e dei Piani degli Interventi, possa essere rilasciato parere favorevole sulla sostenibilità ambientale del PATI a condizione che si ottemperi alle prescrizioni di seguito riportate.



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME  
AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 152/2006**

**PARERE POSITIVO**

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale Intercomunale dei Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano (VI) a condizione che siano ottemperate le seguenti

**PRESCRIZIONI**

**1. prima dell'approvazione del Piano:**

1.1. le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali, nonché con le seguenti ulteriori disposizioni:

1.1.1. L'art. 19.15 dovrà essere integrato con il piano di monitoraggio contenuto nel Rapporto Ambientale, come integrato con nota prot. n 1279 del 24.02.2014.

1.1.2. Attese le criticità relative alla concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee, dovranno essere individuate idonee prescrizioni finalizzate ad attenuare le criticità evidenziate, in sintonia con quanto previsto dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto approvato con DGR n. 1150 del 26.07.2011.

1.1.3. atteso il livello di riferimento di radon nei comuni del PATI, le Norme Tecniche del Piano dovranno essere integrate, in ordine al principio della precauzione, con appropriate disposizioni per gli insediamenti residenziali (DGR 79/2002), riportante le seguenti prescrizioni:

- la sigillatura di tutte le possibili crepe e fessurazioni negli elementi tecnici (pareti, solai, passaggi di canalizzazioni impiantistiche) a contatto con il terreno;
- la messa in opera di una barriera impermeabile al radon (possibile solo in caso di nuove realizzazioni) posizionando, in fase di costruzione, un foglio di materiale a bassa traspirabilità fra gli strati che costituiscono il solaio e/o le pareti controterra;
- la ventilazione naturale del vespaio tramite l'apertura di bocchette perimetrali qualora l'edificio presenti un volume relativamente vuoto al di sotto della soletta dell'attacco a terra e con gli eventuali ambiti presenti comunicanti fra loro;
- la depressurizzazione forzata del vespaio tramite un sistema aspirante collegato al vespaio (qualora esistente) sotto il solaio a terra;
- la ventilazione forzata del vespaio tramite un sistema aspirante collegato al vespaio (sono presenti delle bocchette di ventilazione aperte al perimetro del vespaio grazie alle quali si ottiene un effetto diluizione del gas);
- la depressurizzazione del suolo (in mancanza di vespaio) tramite un sistema aspirante collegato a tubazioni verticali oppure a uno o più pozzetti interrati interni o perimetrali alla costruzione oppure, ancora, a tubazioni orizzontali preesistenti;
- la pressurizzazione del vespaio tramite un sistema che soffi aria all'interno del vespaio creando in questo modo una sovrappressione nel volume sottostante l'edificio che tende a contrastare la naturale fuoriuscita del gas dal terreno.

1.1.4. alla fine del Par. 19.4.1 "Grandi strutture di vendita e parchi commerciali" dovrà essere inserita la seguente prescrizione: *"gli ambiti per la localizzazione delle grandi strutture di vendita e dei parchi commerciali dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 verificandone la coerenza con la LR n. 50/2012 e con il regolamento regionale 21 giugno 2013, n.1 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale."*

1.1.5. alla fine dell'art. 19.5 "Azioni di riqualificazione e/o riconversione" dovrà essere inserita la seguente prescrizione: *"gli ambiti relativi alle azioni di riqualificazione e/o*



*riconversione dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06.*"

- 1.1.6. alla fine del comma 3 del Par.19.7.1 "nuova area a verde e parcheggio in capoluogo" dovrà essere inserita la seguente direttiva: Il Piano degli Interventi individuerà le opportune misure progettuali per la tutela delle acque sotterranee con particolare riferimento alle acque termominerali e per l'inserimento paesaggistico degli interventi previsti in coerenza con quanto previsto dal Piano d'Area Monti Berici.
- 1.1.7. Alla fine delle direttive dell'art. 19.4 dovrà essere inserita la seguente disposizione: *"Per le linee preferenziali di sviluppo insediativo del Capoluogo di Mossano il PI verifica la compatibilità delle trasformazioni previste con la viabilità esistente.*
- 1.1.8. Alla fine dell'articolo 10.10 dovrà essere inserita la seguente disposizione: "Il PI individua le misure di mitigazione e di tutela delle acque sotterranee per gli interventi previsti negli ambiti di concessione mineraria con particolare riferimento alle acque termominerali.
- 1.1.9. Nel par. 22.2.1 – *Disposizioni generali* dovrà essere stralciata la seguente disposizione:  
*"Possono andare in deroga alle disposizioni di cui ai punti successivi, in particolare alle disposizioni sui caratteri tipologici e alle disposizioni specifiche date per gli ATO, tutti quegli interventi edilizi di nuova costruzione o relativi al patrimonio edilizio esistente orientati all'edilizia sostenibile, e in genere quelli che prevedano soluzioni tipologiche e tecnologiche finalizzate al risparmio energetico e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, che potranno essere meglio precisate in sede di P.I."*
- 1.2. dovrà essere verificata d'intesa con la Provincia di Vicenza:
  - la mancata individuazione del centro storico di Ponte di Barbarano;
  - la coerenza delle trasformazioni previste negli ambiti rappresentati sull'elaborato 4 "Carta delle Trasformabilità" quali linee preferenziali di sviluppo produttivo, commerciale direzionale con l'art. 71 delle Norme del PTCP;
  - la coerenza dell'azione descritta nel Rapporto Ambientale *"prevedere anche la funzione commerciale per zona artigianale e industriale sita tra la Riviera Berica a l'ex tracciato ferroviario Grisignano – Ostiglia e riconvertire la zona adiacente, attualmente rurale, a funzione commerciale fino alla S.P. 14 Mossano anche mediante la dismissione, bonifica e trasferimento dell'esistente stalla in area più idonea"* con quanto rappresentato sull'elaborato 4 "Carta delle Trasformabilità" e con quanto previsto dalle Norme Tecniche del PATI nonché con il PTCP di Vicenza.
- 1.3. il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica dovranno essere aggiornati con:
  - le integrazioni al quadro conoscitivo ambientale (punto j) e tabella di dimensionamento a pag. 91 dell'elaborato integrativo inviato con nota prot. n. 976 del 11.02.2014,
  - i dati demografici (capitolo 1), gli esiti della VInCA (capitolo 4), e le tabelle di valutazione capitoli 2 e 3) di cui al documento trasmesso con PEC acquisita al prot. reg. n. 215257 del 19.05.2014,
  - i contenuti dei documenti trasmessi con nota prot. n. 1279 del 24.02.2014 e prot. n. 5465 del 18.08.2014 acquisita al prot. reg. n. 353037 del 21.08.2014.stralciando il riferimento allo scenario n. 2
- 1.4. Dovrà essere verificata l'assunzione nelle Norme Tecniche delle direttive/prescrizioni finalizzate ad attenuare le criticità individuate per ciascuna componente ambientale.
- 1.5. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.
- 1.6. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.



1.7. I Comuni devono provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale (con le integrazioni di cui al precedente punto 1.3 nonché con le su riportate prescrizioni), del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

**2. in sede di attuazione del Piano:**

2.1. Dovrà essere verificata con ARPAV e con le altre autorità deputate al monitoraggio la scelta degli indicatori per il monitoraggio del piano e concordato un eventuale loro coinvolgimento nelle attività di monitoraggio delle azioni di Piano.

2.2. Dovranno essere analizzate, in sede di strumenti di pianificazione comunale derivanti dall'attuazione delle norme tecniche del PAT, le aree residenziali con l'obiettivo di dare efficacia alle fattispecie di esclusione di cui al punto V) lettera B, §3 dell'allegato A alla D.G.R. 3173/2006 al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti e interventi.

2.3. Gli strumenti attuativi, gli accordi di programma e le azioni svolte in attuazione del piano – con particolare attenzione alle azioni di cui agli art. 19.5, 19.6, 19.7 (aree F1, F2, F5, F6, F7, F8), 21.2 - non dovranno interessare ambiti riconosciuti come habitat, habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;

2.4. dovrà essere verificata la necessità di avviare la procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente per gli strumenti pianificatori (P.I., P.U.A., programmi complessi, accordi di programma), progetti e interventi e azioni facenti riferimento alle seguenti Norme di Piano: 14, 19.1, 19.2, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 20.4, 21.1, 21.2, 25.3.

2.5. L'attuazione dello strumento attuativo relativo alle azioni di cui all'art. 19.7 e di seguito elencate:

F1. Nuova area a verde gioco e sport di San Giovanni in Monte

F2. Campo service di San Giovanni in Monte

F5. Centro della cultura e spiritualità in loc. San Giovanni

F6. Potenziamento Casa di riposo O.I.C.

F7. Riconversione e ampliamento ex scuole a servizi di interesse pubblico in loc. Lumaca

F8. Riqualficazione ex cave in galleria a funzioni pubbliche

dovrà essere assoggettata alla valutazione e verifica del mantenimento del grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario significative per la coerenza complessiva dei siti della rete Natura 2000.

2.6. L'attuazione dello strumento attuativo relativo al laghetto di Mossano in località Polesine dovrà essere assoggettata alla valutazione e verifica del mantenimento del grado di conservazione delle specie di interesse comunitario significative per la coerenza complessiva dei siti della rete Natura 2000.

2.7. I progetti di conservazione e valorizzazione ambientale individuati dal piano e con i P.I. e riferiti al mantenimento o miglioramento dello stato di conservazione di habitat, habitat di specie e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, con particolare attenzione per quanto riguarda la riqualficazione del laghetto località Polesine di Mossano (art. 19.5.7) e per le azioni di cui all'art. 20.4, dovranno essere sviluppati secondo i principi e le indicazioni riportate nel documento "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000" (cap. 5 e 6) di cui all'allegato A alla D.G.R. 4241/08;

2.8. L'attuazione delle azioni di conservazione attiva di habitat e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE dovrà essere subordinata alla valutazione da parte dell'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per gli aspetti di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii..

2.9. Nella progettazione definitiva della viabilità di interesse strategico dovrà essere prevista:



- la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti) di sezione quadrata o rettangolare con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali sottopassi possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché sia garantita una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti.
  - l'installazione di apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utenti dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
  - la verifica dell'eventuale necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi.
- 2.10. I Piani degli Interventi di ciascun Comune dovranno essere sottoposti a verifica di Assoggettabilità a procedura VAS, per le parti non valutate nel PAT, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06, nonché dovranno garantire la contestualità degli interventi previsti dal PATI in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
- 2.11. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1717 del 03.10.2013.
- 2.12. I seguenti ambiti individuati quali linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/0:
- ambiti a sud-est del capoluogo di Barbarano Vicentino;
  - ambito a nord di via Cagliari a Ponte di Barbarano;
  - ambito a nord di Mossano.
- 2.13. Dovranno essere attentamente verificati in sede di redazione dei Piani degli Interventi di ciascun Comune gli ambiti a "edificazione diffusa" e le nuove potenzialità edificatorie in essi previste, in considerazione delle fragilità del territorio (vedi elaborato 3 "Carta delle Fragilità"), degli effetti sul paesaggio e dell'obiettivo di contenere il consumo di suolo naturale/seminaturale, nonché dei vincoli e delle tutele individuati dal PATI, tra i quali
- "contesti figurativi di ville Venete",
  - "Icane di Paesaggio e "aree di rilevante interesse paesistico" (PAMOB),
  - "isola ad elevata naturalità (stepping stone)",
  - "zone di attenzione idraulica" e "zone di attenzione geologica" (PAI)
  - vincoli paesaggistico e monumentale (D.Lgs 42/2004),
  - "vincolo idrogeologico forestale".
- 2.14. Dovrà essere verificata la coerenza con la LR n. 50/2012 e con il regolamento regionale 21 giugno 2013, n.1 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale." delle trasformazioni previste in attuazione delle azioni:
- *"prevedere anche la funzione commerciale per zona artigianale e industriale sita tra la Riviera Berica a l'ex tracciato ferroviario Grisignano – Ostiglia e riconvertire la zona adiacente, attualmente rurale, a funzione commerciale fino alla S.P. 14 Mossano anche mediante la dismissione, bonifica e trasferimento dell'esistente stalla in area più idonea";*
  - *"prevedere per le attività artigianali presenti in capoluogo, la possibilità anche dell'attività commerciale",*
- 2.15. I Piani comunali di zonizzazione acustica dovranno essere adeguati in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.



2.16. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri di cui all'art. 19.15 delle Norme di Attuazione, con le integrazioni di cui ai punti 1.1 e 2.1, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

*Il Presidente*  
*della Commissione Regionale VAS*  
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

*Il Direttore della Sezione Coordinamento*  
*Commissioni (VAS – VINCA – NUUV)*

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 14 pagine